



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
*TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE*  
*III SEZIONE CIVILE*

in composizione monocratica, in persona del g.o.t. Luisa ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 2643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016,

**TRA**

**LUANA**, in proprio e nella qualità di erede (figlia) di Carmelo, e

**ANGELO**;

**RITA**;

**AGATA**;

**AMEDEO** e

**GABRIELLA** (germani), in proprio, tutti rappresentati e difesi

dall'avv. Vincenzo

Liguori, quest'ultimo in virtù di procure in calce alla comparsa conclusionale,

**ATTORI**

**E**

**AURELIANO**, in proprio e nella qualità di erede (figlio) di

Carmelo, e

**MARIA** (madre);

**FRANCESCO** e

**MICHELE** (germani), in proprio,

**ATTORI**

**NONCHE'**

**ROMEO** (germano), in proprio, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce

alla comparsa in sostituzione di precedente procuratore, dall'avv.

ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli

**ATTORE**



E

A.S.L. CASERTA, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta deliberazione di incarico legale n. 458 del 15.06.2016 e procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , alla via

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** richiesta risarcimento danni per responsabilità medica.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).

Gli attori, in epigrafe indicati, con atto di citazione regolarmente notificato, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'ASL Caserta, affinché venisse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, diretti e riflessi, biologico terminale e/o morale terminale e/o da perdita di chance di sopravvivenza derivanti dalla morte del proprio congiunto Carmelo, asseritamente cagionata dall'erroneità ed inadeguatezza dei trattamenti sanitari cui lo stesso veniva sottoposto presso l'Ospedale di Sessa Aurunca.

Gli attori esponevano che in data 07.11.2013 il *de cuius* Carmelo veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ASL Caserta P.O. San Rocco di Sessa Aurunca dove veniva ricoverato, senza che il personale medico in servizio eseguisse alcun approfondimento clinico e/o strumentale, e veniva dimesso il 13.11.2013 con diagnosi di TIA in cardiopatia intensiva e sindrome ansioso depressiva; che il 14.01.2014 veniva nuovamente accompagnato presso il P.S. della predetta struttura dove restava abbandonato fino al giorno dopo in cui veniva ricoverato in rianimazione e dove decedeva il 16.01.2014.

Parte attorea deduceva, quindi, che, nel corso del primo ricovero, vi era stata una carenza assistenziale del *de cuius*; che il personale medico in servizio non eseguiva alcun approfondimento clinico e/o strumentale ed si determinava ad una errata dimissione; che nel secondo ricovero vi erano state una serie di omissioni che, con esclusivo nesso causale, avevano determinato un complessivo stato di peggioramento dello stato di salute di Carmelo che lo aveva portato ad un precoce decesso; che, pertanto, parte convenuta, risponde in via contrattuale: *ex art. 1218 c.c.*, per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico quali, oltre a quelle di tipo *lato sensu* alberghiere, a quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario o paramedico e



Quanto alle le spese seguono la soccombenza del presente giudizio e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/14 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del 08.03.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.01.2018, in vigore dal 27.04.2018, tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate nonché dell'istruttoria svolta.

Quanto all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il *decisum* prevale quindi, di regola, sul *disputatum* (Cass., Sez. Un. Civili, sent. 11.09.2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. Civ., Sez. I, 11.03.2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, sent. 05.01.2011, n. 226: anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal *decisum*). Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i *barèmes* tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576, e sono da distrarsi in favore dei procuratori di parte attorea dichiaratisi antistatari.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., III Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in persona del g.o.t. Luisa disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna dell'A.S.L. Caserta, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali *iure proprio*, a Aureliano e a Luana la somma di € 350.000,00 ciascuno, nonché a Maria quella di € 100.000,00 ed ai germani Francesco, Angelo, Michele, Rita, Agata, Amedeo, Gabriella e



Romeo quella di € 110.000,00 nonché, come danno non patrimoniale *iure hereditatis*, a tutti gli attori, la somma complessiva di € 11.000,00, oltre gli interessi legali su tutte le somme suindicate dalla domanda fino alla data del deposito della sentenza, nonché gli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente maturata a tale data, per il periodo successivo fino al soddisfo;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli attori Luana, Angelo, Rita, Agata, Amedeo, Gabriella che si liquidano in € 556,65 per spese, € 4.387,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 12.890,00 per la fase istruttoria e € 7.631,00 per la fase decisoria, oltre IVA, C.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attorea dichiaratisi antistatari;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli attori Aureliano, Maria, Francesco e Michele, che si liquidano in € 4.387,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 12.890,00 per la fase istruttoria e € 7.631,00 per la fase decisoria, oltre IVA, C.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratore di parte attorea dichiaratosi antistatario;

- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore Romeo, che si liquidano in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre IVA, C.p.a. e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratore di parte attorea dichiaratosi antistatario.

S. Maria C.V., 20.03.2020

Il G.o.p.  
dott.ssa Luisa

